

Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda chiedono di ritardare l'attivazione degli ambiti territoriali

Salta il tavolo della mobilità

La legge 107 ha termini incompatibili con i trasferimenti del 2015

DI CARLO FORTE

Strada in salita per il contratto sulla mobilità. Giovedì scorso le organizzazioni sindacali hanno rispedito al mittente la proposta dell'amministrazione di procedere tempestivamente alla contrattazione. Ed hanno fatto saltare il calendario del tavolo negoziale presentando un documento unitario con tutte le varie rivendicazioni.

Molti e complessi i nodi da sciogliere. In primo luogo la questione degli ambiti territoriali introdotti dalla legge 107.

A questo proposito, Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda hanno chiesto che non vengano attivati ai fini della mobilità per il 2016-2017. Perché si tratterebbe di una operazione complessa problematica e molto delicata, quindi da regolare in tempi distesi e con la dovuta prudenza. Anche perché la stessa legge 107 prevede che debbano essere entro giugno 2016, sentite le regioni e gli enti locali. E tale termine è incompatibile con la contrattazione annuale sulla mobilità. Che si conclude entro dicembre e prevede che le domande di trasferimento e passaggio debbano essere presentate entro marzo.

In buona sostanza, dunque, non vi sarebbero i presupposti per operare legittimamente, perché la contrattazione andrebbe

a regolare un contesto che ancora non esiste. E i docenti sarebbero costretti a presentare le domande praticamente «al buio».

Le organizzazioni sindacali hanno fatto presente, inoltre, che sulla questione degli ambiti vi sono due ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale, promossi dal Veneto e dalla Puglia. E dunque, si rischia di regolare un istituto che potrebbe essere espunto dall'ordinamento subito dopo gli esiti delle operazioni.

Un ulteriore elemento

che milita in favore della necessità di differire la regolamentazione degli ambiti è il termine contenuto nel comma 66 dell'articolo 1 della legge 107. Il dispositivo prevede, infatti, che l'innovazione in materia di stato giuridico che trasforma i ruoli da provinciali a regionali, articolati in ambiti, non è oggi in vigore. E sarà vigente solo a partire dal 1 settembre 2016. Pertanto, la presentazione delle domande dovrà avvenire nel rispetto delle regole attuali.

I sindacati hanno chiesto inoltre che la cadenza annuale della contrattazione sulla mobilità resti tale anche per i docenti. Ciò in considerazione del fatto che la legge 107/15 ha lasciato inalterata la cadenza annuale per gli insegnanti di religione cattolica, gli educatori e il personale non docente. Oltre tutto la legge 107 non prevede espressamente pre-

clusioni per i docenti.

Di qui la richiesta di continuare a contrattare con frequenza annuale come si è sempre fatto. Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda hanno chiesto inoltre che la mobilità volontaria in ambito provinciale continui ad essere effettuata con le regole attuali senza l'introduzione degli ambiti territoriali. Ciò sulla

scorta dei fatti che la legge, al comma 73 dell'articolo 1, stabilisce che i neoimmessi in ruolo nella fase 0 e nella fase A mantengano il diritto a vedersi assegnare la sede definitiva di titolarità con le operazioni di mobilità 2016-2017.

Di qui la necessità di interpretare la legge nel senso della esistenza del diritto di continuare ad accedere alla mobilità a domanda e professionale, tramite il cambio della sede di titolarità, anche per i docenti che sono già in ruolo. Idem per quanto riguarda i docenti che dovessero diventare soprannumerari sull'organico di diritto dell'anno scolastico 2016/2017. Che per gli stessi motivi dovrebbero avere mantenuto il diritto a presentare domanda per ottenere una nuova sede di titolarità.

Così come pure i docenti trasferiti d'ufficio negli ultimi 8 anni, che dovrebbero avere mantenuto il diritto di chiedere il rientro nella sede di ex titolarità. Ciò in osservanza della prassi che è stata seguita costantemente

negli anni. In più, i sindacati hanno chiesto che anche i docenti di sostegno delle scuole secondarie di II grado possano presentare domanda di mobilità volontaria per

acquisire una titolarità. Ciò perché anche i posti di sostegno rientrano nell'organico dell'autonomia.

I rappresentanti dell'organizzazione sindacale hanno chiesto, inoltre, che l'accesso alla mobilità interprovinciale per tutte le province venga consentito a tutti i neoimmessi in ruolo e non solo ai neoassunti tramite lo scorrimento delle graduatorie a esaurimento.

L'ultima richiesta ha riguardato la mobilità annuale. A questo proposito le sigle firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro hanno chiesto che tutto rimanga esattamente così com'è. La mobilità annuale, infatti, non comporta il cambio di titolarità, ma la mera assegnazione di una sede di servizio con un incarico della durata di un anno. E ciò non contrasta con le disposizioni contenute nella legge 107. Giova ricordare, peraltro, che la ratio della mobilità annuale è quella di concorrere alla piena collocazione del personale in esubero. E dunque, le relative procedure sono finalizzate anche a prevenire l'insorgenza di inutili esporsi di denaro da parte dell'erario (si veda l'articolo 14, comma 17 del decreto legge 95/2012).

— © Riproduzione riservata —



Stefania Giannini

